



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Cerebotani"

Via G. Galilei, 1 - 25017 Lonato del Garda (BS)

bsis03300r@pec.istruzione.it e-mail: bsis03300r@istruzione.it

sito web: iislonato.edu.it

tel: 0309913355 - 0309130420 fax: 0309913490 C.F. 84001580178

Pec:

Circ. n.35 del 23 settembre 2019

Al sito dell'Istituto
A tutto il personale Docente e Ata
Alla DSGA
Agli atti

oggetto: Assenze per malattia, modalità di certificazione e controlli.

Con la presente si comunica che dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, è entrato in vigore il **"Polo unico per le visite fiscali"**, con l'attribuzione all'INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Le Istituzioni scolastiche possono disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di **assenza di un solo giorno**.

L'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l'obbligo da parte dell'Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività). La "giornata non lavorativa", come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all'articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l'obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all'Amministrazione.

Attualmente le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. A tal fine, il lavoratore deve fornire all'Amministrazione l'esatto domicilio.

Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, qualora il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all'ufficio di



Istituto Scolastico certificato secondo la norma ISO 9001:2008
per il settore EA-37 "Istruzione"

RIF.

24/01/08

REV 00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Cerebotani"

Via G. Galilei, 1 - 25017 Lonato del Garda (BS)

bsis03300r@pec.istruzione.it e-mail: bsis03300r@istruzione.it

sito web: iislionato.edu.it

tel: 0309913355 - 0309130420 fax: 0309913490 C.F. 84001580178

Pec:

segreteria; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell'assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Il dipendente che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari o per altri giustificati motivi) ha l'obbligo di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità; la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà all'INPS.

E' prevista anche la possibilità di effettuare controlli ripetuti nei confronti dei lavoratori in malattia. Nei primi dieci giorni di assenza spetta il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. La ritenuta economica è relativa ai primi dieci giorni di malattia di ogni periodo di assenza e non solo ai primi dieci giorni dell'anno. Ogni evento morboso è decurtato fino ai primi 10 giorni, anche se giustificato da più certificati medici, se non vi è soluzione di continuità.

Per i periodi successivi, e fino alla concorrenza del periodo massimo di assenze nel triennio, nella misura prevista dal CCNL, art.17, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio. Nulla è cambiato per quanto riguarda le assenze per malattia dovuta a causa di servizio o a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, a patologie invalidanti che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero e di day hospital e dei giorni di tali terapie, durante le quali è corrisposto il trattamento più favorevole previsto dal CCNL.

In caso di proroghe, occorrono comunicazioni e certificati medici distinti per ciascuno dei periodi di assenza.

• **Periodo massimo di assenze per malattia e relativa retribuzione**

Personale assunto a tempo indeterminato: conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).

Durante tale periodo:

- Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.

	Istituto Scolastico certificato secondo la norma ISO 9001:2008 per il settore EA-37 "Istruzione"	RIF.	24/01/08	REV 00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Cerebotani"

Via G. Galilei, 1 - 25017 Lonato del Garda (BS)

bsis03300r@pec.istruzione.it e-mail: bsis03300r@istruzione.it

sito web: iislonato.edu.it

tel: 0309913355 - 0309130420 fax: 0309913490 C.F. 84001580178

Pec:

- Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
- Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.

Terminati questi 18 mesi (che non interrompono l'anzianità di servizio) il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi. Tali assenze, su richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, sono concedibili senza retribuzione, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto.

Personale assunto a tempo determinato: Personale con contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) indipendentemente dalle ore di servizio e da quale graduatoria è stato assunto: conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

- Nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione (retribuzione al 100%);
- Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
- Dal 4° al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (non utile ai fini del punteggio).

Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee diverse dai casi precedenti: 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (tale periodo è utile ai fini del punteggio). Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.

• **Certificazione**

Il personale che si ammala comunica l'assenza al Dirigente scolastico, tramite la segreteria, con tempestività e comunque non oltre **l'inizio dell'orario di lavoro** del giorno in cui l'assenza si verifica (alle 7.30 il personale amministrativo è già in servizio).

Tale comunicazione deve essere effettuata anche nel caso di continuazione della malattia.

Non esiste l'obbligo di recapitare o spedire a mezzo raccomandata il certificato medico attestante la prognosi: quest'ultimo, infatti, deve essere trasmesso da parte del medico curante in via telema-



Istituto Scolastico certificato secondo la norma ISO 9001:2008
per il settore EA-37 "Istruzione"

RIF.

24/01/08

REV 00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Cerebotani"

Via G. Galilei, 1 - 25017 Lonato del Garda (BS)

bsis03300r@pec.istruzione.it e-mail: bsis03300r@istruzione.it

sito web: iislonato.edu.it

tel: 0309913355 - 0309130420 fax: 0309913490 C.F. 84001580178

Pec:

tica all'INPS, che a sua volta lo trasmette alla scuola. Appena possibile si deve fornire il numero di protocollo della certificazione medica.

• **Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche**

In caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, il personale deve presentare in tempo utile la richiesta al dirigente scolastico specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante:

- **Permesso breve** (da recuperare entro i due mesi successivi) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, per un max di 2 ore per i docenti;
- **Permesso retribuito** da giustificare con documentazione contenente anche l'indicazione dell'orario dell'avvenuta prestazione (rilasciata indifferente da struttura pubblica o privata);
- **Assenza per malattia**, nel caso in cui l'assenza sia connessa ad incapacità lavorativa, da giustificare con certificato medico telematico accompagnato da documentazione attestante l'orario in cui è avvenuta la prestazione, a giustificazione dell'assenza dal domicilio

L'art.33 del CCNL 2016-18 riconosce solo al Personale Ata (sia di ruolo, sia supplente) specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico. L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

• **Assenza per gravi patologie**

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell'art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola, Articolo che testualmente recita: *"in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle*



Istituto Scolastico certificato secondo la norma ISO 9001:2008
per il settore EA-37 "Istruzione"

RIF.

24/01/08

REV 00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Cerebotani"

Via G. Galilei, 1 - 25017 Lonato del Garda (BS)

bsis03300r@pec.istruzione.it e-mail: bsis03300r@istruzione.it

sito web: iislonato.edu.it

tel: 0309913355 - 0309130420 fax: 0309913490 C.F. 84001580178

Pec:

terapie. Ne consegue che per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione". Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per "grave patologia" non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comparto e sono sempre retribuiti al 100%.

Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità (9,00-13,00 e 15-18,00), così come previsto dall'art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all'art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. La scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta "Brunetta". Le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia, in particolare nei casi di:

- **Assenza per "grave patologia":**

- - sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto.

- **Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla "grave patologia":**

- sarà sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).

- **Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie "salvavita" praticate direttamente dal lavoratore:**

- sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastica reggente
Prof. Stefania Battaglia

*Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai
sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D. Lgs. N. 39/1993*



Istituto Scolastico certificato secondo la norma ISO 9001:2008
per il settore EA-37 "Istruzione"

RIF.

24/01/08

REV 00

